



Città di Imperia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE DI IMPERIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _ del _/_/2026, in
vigore dal _/_/2026



Città di Imperia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI IMPERIA

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Imperia è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Imperia, di seguito denominato "Garante".

Articolo 2

Nomina

1. Il Consiglio Comunale elegge il Garante tra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali, purché in possesso dei requisiti previsti dal successivo art 3.

Articolo 3

Requisiti e incompatibilità

1. Possono svolgere il ruolo di Garante coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, il possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in materie affini in ragione dell'incarico o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica comprovata esperienza almeno decennale nei settori di esercizio delle funzioni ed in possesso di formazione e di esperienza sul campo nell'ambito della promozione e della tutela dei diritti umani, in particolar modo in quello della privazione della libertà personale e dell'esecuzione penale.
2. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste alla carica di consigliere comunale. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale.
3. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo e Parlamento nazionale, i Presidenti di regioni e province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali e di Unioni di Comuni, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, e di aziende partecipate dal Comune. Le cariche devono essere inoltre cessate da almeno 2 anni.
4. Non sono eleggibili, inoltre, i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del Garante dello specifico territorio comunale (anche se in quiescenza).
5. Sono incompatibili con la carica i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.
6. Sono, inoltre, incompatibili con la carica di Garante i soggetti che esercitano l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.

Art. 4

Presentazione delle candidature, modalità di elezione e durata

1. A cura del competente Settore comunale viene redatto apposito avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del mandato, contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per l'elezione del Garante per i diritti delle persone private o limitate nella libertà personale.
2. All'avviso di cui al comma precedente viene data adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, su iniziativa del Settore di cui al comma 1.
3. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare, nei termini indicati dall'avviso, la propria candidatura mediante apposita istanza indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e corredata dal proprio *curriculum*.
4. Dopo l'istruttoria da parte del Settore competente le candidature pervenute, corredate dai relativi *curricula*, sono esaminate dai Capigruppo Consiliari, che provvedono all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, da proporre al Consiglio comunale per l'elezione.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo candidato e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella medesima seduta del Consiglio e in occasione di questa votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme in materia di procedure di votazione/elezione contenute nel vigente regolamento del Consiglio comunale.
8. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Articolo 5

Funzioni e azioni del Garante, soggetti con cui si relaziona e suo *status* giuridico

1. Il Garante opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di propria competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Imperia; egli ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi. Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione, il Garante, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, promuove il diritto alla salute delle persone private o limitate nella libertà personale, nonché gli altri diritti fondamentali quali quello alla formazione, al lavoro, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.
2. Il Garante riceve da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull'eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti dei detenuti e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. In ogni caso i detenuti e gli internati hanno diritto ad avere colloqui e a scambiare corrispondenza con il Garante, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..
3. Il Garante svolge altresì un'azione di sensibilizzazione, promuovendo e/o realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione reintegrativa delle stesse, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio.
4. Il Garante si rapporta con regolarità con le persone private o limitate nella libertà personale di cui al comma 1 del presente articolo e visita i luoghi in cui queste ultime si trovano; si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità e, in generale, con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle persone di cui al comma 1 del presente articolo e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza. Il Garante può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. l-bis della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii..

5. Il Garante relaziona annualmente al Consiglio comunale in merito alla propria attività e trasmette al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Garante opera in piena libertà ed indipendenza, non essendo soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica o funzionale.

Articolo 6

Strutture personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante può percepire una indennità che verrà determinata, qualora prevista, nel rispetto della normativa vigente, con successiva deliberazione di Giunta Comunale.
2. E' garantito il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle funzioni assegnate.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Decadenza, dimissioni e revoca

1. La sopravvenienza nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, rilevabile da chiunque, determina la decadenza del Garante dalla carica. Entro venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza il Consiglio comunale contesta tale circostanza al Garante, il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare osservazioni e memorie. Il Consiglio comunale delibera sulla decadenza nei successivi venti giorni.
2. Le dimissioni dal ruolo di Garante, indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, sono efficaci dal momento in cui vengono assunte al Protocollo Generale del Comune. Le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente per gravi e giustificati motivi.
3. Il Garante può essere revocato limitatamente alle ipotesi di grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero ai casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo. La revoca avviene con deliberazione del Consiglio comunale adottata su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale stesso. Il predetto Consiglio delibera sulla proposta di revoca in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Il Garante dichiarato decaduto, dimessosi o revocato ai sensi dei commi precedenti, cessa dalle sue funzioni. In tale eventualità si fa luogo all'elezione di un nuovo Garante con la procedura descritta all'articolo 4.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni della legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il primo avviso per la nomina del Garante dovrà essere pubblicato entro 60gg dalla pubblicazione del presente Regolamento.